



# PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

## CONCESSIONE NULLA OSTA (art.13 e 11, L.394/91)

N° 30 DEL 15.03.2016	OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN LOCALE SEMINTERRATO DI PERTINENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE E SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOC. VILLA DA PIEDI DI BOLOGNOLA (FG.6 MAPP. 286 -380 - 382). RICHIEDENTE: COMUNE DI BOLOGNOLA PER ETCHINGAM MICHAEL DAVID E NADIA __ (PR.27/16)
-------------------------	--

### IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;

Visto il D.M. 3.2.1990, art.4, comma 1°;

Vista la legge 6.12.1991 n. 394 e smi;

Visto il D.P.R. 06.08.1993;

Viste le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e smi;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi,

**CONCEDE IL NULLA OSTA**



Al Comune di Bolognola per Etchingam Michael David e Nadia ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per la Realizzazione di un locale seminterrato di pertinenza al fabbricato principale e sistemazione esterna in loc. Villa da Piedi di Bolognola (Fig.6 mapp. 286 -380 - 382) come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le prescrizioni che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il presente Nulla Osta è valido per un periodo di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.



Il Direttore  
(Dott. Franco Perco)

Oggetto: Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i. – D.M. 03.02.1990 – D.P.R. 06.08.1993 \_\_ Realizzazione di un locale seminterrato di pertinenza al fabbricato principale e sistemazione esterna in loc. Villa da Piedi di Bolognola (Fg.6 mapp. 286 -380 - 382). Richiedente: Comune di Bolognola per Etchingam Michael David e Nadia \_\_ (Pr.27/16)


Premesso:

- Che ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto è stata esaminata la richiesta inoltrata dal Comune di Bolognola per Etchingam Michael David e Nadia prot.232 del 26.02.2016 pervenuta in data 04.03.2016 (prot.1364) tendente ad ottenere la prevista autorizzazione ai sensi del D.M. 03.02.1990 e Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i.;
- Che tale richiesta è relativa ai lavori di realizzazione di un locale seminterrato di pertinenza al fabbricato principale e sistemazione esterna in loc. Villa da Piedi di Bolognola (Fg.6 mapp. 286 -380 - 382), ed è composta dalla seguente documentazione:
  - Richiesta Nulla Osta – Relazione Tecnica Illustrativa – Documentazione fotografica, ecc. - Relazione Paesaggistica – Elaborati grafici (Tav.03 stato di progetto – Tav. 04 Sistemazione esterna) - Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dalla Provincia di Macerata con DD 26-9° Settore del 16.02.2016.

Che i lavori consistono nella realizzazione di un locale cantina ed un deposito di pertinenza del fabbricato principale. Tale manufatto verrà realizzato con una struttura seminterrata che prevede solo la parete est fuori terra e con la copertura sotto la quota del terreno. E' inoltre prevista la sistemazione della corte di proprietà tramite livellamento del terreno, realizzazione di fondo in pietrisco, sistema di drenaggio del fabbricato, realizzazione di ringhiera sul perimetro della pertinenza e recinzione della proprietà con staccionata.

Considerato:

- Che le opere ricadono all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03.02.1990;
- Che nel dettaglio tale area ricade in zona "D, di promozione economico e sociale" con specificazione della sottozona "D2, in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione di nuclei ed agglomerati rurali" del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006), dove tra gli interventi ammissibili risultano ricompresi quelli di RQ (Riqualificazione): *comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse mole o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali, anche radicalmente innovative ed interventi di sistemazione paesistica atti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, o da migliorare la qualità paesistica nelle situazioni di particolare degrado e deterioramento;* e tra le attività e gli usi compatibili risultano compatibili quelli UA (urbani ed abitativi): *comprendenti gli usi orientati alla qualificazione ed all'arricchimento delle condizioni dell'abitare, le utilizzazioni per residenze temporanee e permanenti, coi servizi e le infrastrutture ad esse connessi, nonché le attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale; le attrezzature ricettive o i servizi legati alle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive;*
- Che l'area oggetto d'intervento risulta esterna alla rete natura 2000 (SIC e ZPS).



- Che con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato *"che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/15130 del 25.09.2000."*

Considerato Inoltre:

- Che le opere previste nella progettazione in questione tenendo conto della localizzazione e dell'entità non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e smi (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993).
- Che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra sono pertanto da ritenersi sostenibili e risultano così come descritte, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e delle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco;
- Che data la particolare valenza ambientale e paesaggistica dei siti oggetto d'intervento è comunque necessario formulare specifiche prescrizioni e relative misure di mitigazione e compensazione al fine di garantire la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali e complessivamente assicurare il rispetto dei luoghi e non alterare in maniera significativa gli stessi.
- Che è infine necessario stabilire un periodo di validità del Nulla Osta, il quale anche in coerenza con quanto disposto dall'art.146, c.4 del D.Lgs.42/2004 e smi (autorizzazione paesaggistica), può essere stabilito per una durata di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.
- Che con nota pervenuta in data 08.03.2016 (prot.n.1422) il progettista segnalava la particolare urgenza circa l'effettuazione dei lavori in questione in quanto legati alla ristrutturazione dell'intero immobile tuttora in corso mediante altro titolo abilitativo.
- Che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta approvata Consiglio Direttivo in data 29.03.1994 verbale n.2 e successivamente integrata e modificata, prevede all'art.3, comma 3 che *"in caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nulla osta nella prima seduta utile"*
- Che ricorre l'urgenza al fine di aderire alla richiesta sopra specificata;

Visto:

- Lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- Le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.M. 03.02.1990;
- Il D.P.R. 06.08.1993;
- Il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;



*u*

- La nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l'altro si comunicava che la II<sup>a</sup> Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994 dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

## Si Propone

Di concedere il nulla osta al Comune di Bolognola per Etchingam Michael David e Nadia ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91; nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per la Realizzazione di un locale seminterrato di pertinenza al fabbricato principale e sistemazione esterna in loc. Villa da Piedi di Bolognola (Fig.6 mapp. 286 -380 - 382) come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le prescrizioni che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti.

Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per Legge.

Di stabilire un periodo di validità del Nulla Osta di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.



Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile  
Il Responsabile del Procedimento \_ Funzionario Tecnico \_ Paolo Tuccini